

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali***DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA
E L'ARTE CONTEMPORANEE****IL SOPRINTENDENTE PER I BENI
ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI
ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI FIRENZE****(con esclusione della città per le competenze sui Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici),
PISTOIA E PRATO****VISTO** il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n° 368;**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;**VISTO** il D.P.R. 10 giugno 2004, n° 173 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”;**VISTO** il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n° 3;**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 costituente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;**VISTO** il D.Lgs. 24 marzo 2006, n° 156 contenente “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”;**VISTO** il D.P.R. 26-11-2007, n. 233 “Regolamento di Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27/ Dicembre 2006, n.296”;**VISTO** il D.Lgs. 26 marzo 2008 n° 62;**VISTO** il D.P.C.M. 10 Agosto 2009 con il quale è stato attribuito alla Dott. ssa Maddalena RAGNI l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;**VISTA** la Delega del 27 Agosto 2009 del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, espressa nel Decreto n.346/2009, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.P.R. 26 novembre 2007, n.233, come modificato dal D.P.R. 2 Luglio 2009, n.91;**VISTA** la richiesta di autorizzazione di concessione in uso, ai sensi dell'art. 106 comma 2bis l D. Lgs. 42/2004ss.mm.ii., presentata con nota n. 18869/10.9.1 del 08/09/2010 dal Comune di Montale, proprietario del immobile denominato “*Villa Smilea*”, posto in Montale, Via Garibaldi e segnato in Catasto Fabbricati al foglio 30 part. 86-4 sub. 1; part. 84 sub. 24, 155, part. 819 sub 2, part. 84 sub 26; richiesta pervenuta completa della necessaria documentazione a questa Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze (con esclusione della città per le competenze sui Beni Storici, Artistici Ed Etnoantropologici), Pistoia e Prato, e assunta in protocollo in data 22/09/2010 al n. 18036;**ACCERTATO** che l'immobile suddetto è soggetto per intero a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali contenute nel predetto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto dei provvedimenti emessi ai sensi della legge 1089/1939, in data 08/10/1981, notificati all'allora proprietà e trascritti presso la Conservatoria di Pistoia in data 21/01/1982;**VISTA** la natura giuridica dell'Ente proprietario dell'immobile per cui il medesimo rientra tra i beni culturali indicati dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;**VERIFICATO** che la concessione in uso pluriennale di alcuni locali per la gestione del servizio caffetteria, garantisce la conservazione e la fruizione pubblica dell'immobile e che ne è assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico e artistico del bene medesimo;**VISTO** l'art. 106, comma 2-bis, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;**A U T O R I Z Z A**

l'Amministrazione Comunale di Montale ad affidare in gestione pluriennale alcuni locali ad uso caffetteria situati al piano terra dell'immobile denominato “*Villa Smilea*”, identificati in catasto fabbricati

da porzione della particella 86 del foglio 30 (privi di identificazione catastale propria), così come meglio individuati nell'estratto di mappa e nelle rappresentazioni planimetriche (qui in allegato quali parti integranti e sostanziali del presente atto).

Il presente atto avrà decorrenza di anni 3 (tre) rinnovabili, alle seguenti prescrizioni e condizioni per la migliore conservazione del bene:

1. i beni immobili dovranno essere utilizzati dal Concessionario per l'uso espressamente indicato nel provvedimento finale rilasciato dall'Amministrazione Comunale;
2. il Concessionario dovrà assicurare accurata attività di custodia e sorveglianza delle porzioni immobiliari in oggetto e del patrimonio artistico mobile e immobile eventualmente in esso conservato, in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui beni culturali;
3. al Concessionario è fatto divieto di mutare la destinazione d'uso, di cedere la concessione e di subconcedere anche parzialmente le porzioni immobiliari oggetto del presente atto;
4. eventuali utilizzazioni, anche a carattere temporaneo, non rientranti nelle fattispecie ivi previste, o che comportassero installazione quali "dehors", tavolini, etc., dovranno essere comunque compatibili con il carattere storico ed artistico del bene immobile in oggetto e tali da garantire la sua conservazione e fruizione pubblica e dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze (con esclusione della città per le competenze sui Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici), Pistoia e Prato;
5. il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni immobiliari e dei relativi impianti da rendere a norma, ove non lo siano;
6. l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni immobili in oggetto, è sottoposta a preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze (con esclusione della città, per le competenze sui Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici), Pistoia e Prato, ai sensi dell'art.21, comma 4 e 5 del D. Lgs. 42/04 ss.mm.e ii.

Il presente provvedimento, con estratto di mappa e rappresentazioni planimetriche (qui in allegato quali parti integranti e sostanziali del presente atto), sarà notificato agli interessati in via amministrativa.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Firenze, 29 NOV 2010

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Alessandra Marino)



ADC/mn